



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI
CASTELLO**

VIA SEMPIONE 3/B – 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
TELEFONO / FAX: 075 8521381

e-mail: del.cittadicastello@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 83 DATA COMUNICATO 09/04/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 490

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 09 Aprile 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO AMATORI CITTÀ DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ' **GS RIOSECCO** IN MERITO ALLA GARA PIOSINA - RIOSECCO DISPUTATASI A PIOSINA IL 28.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 80 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 02.04.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PETRUZZI ALESSIO PER 5 GIORNATE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.04.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Alessio Petruzzi ha pronunciato un'espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara.

La Corte, considerata l'isolato episodio del quale si è reso responsabile il predetto calciatore, ritiene congrua l'applicazione della sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S..

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Alessio Petruzzi a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN CITTÀ DI CASTELLO IL GIORNO 09 APRILE 2026

Il Segretario
Giovanni Traversini

Il Delegato Distr.le
Mirando Angeloni